

Causa C-353/89

Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi

« Inadempimento — Libera prestazione dei servizi —
Obbligo di rivolgersi ad un'impresa nazionale
per la realizzazione di programmi radiofonici e televisivi —
Requisiti imposti per la ritrasmissione di messaggi pubblicitari
contenuti in programmi radiofonici o televisivi
provenienti da altri Stati membri »

Relazione d'udienza	4072
Conclusioni dell'avvocato generale G. Tesauro presentate il 18 aprile 1991	4087
Sentenza della Corte 25 luglio 1991	4088

Massime della sentenza

- 1. Libera prestazione dei servizi — Disposizioni del Trattato — Portata — Limiti
(Trattato CEE, artt. 56 e 59)*
- 2. Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Giustificazione per esigenze di interesse generale — Politica culturale — Ammissibilità — Presupposti
(Trattato CEE, art. 59)*
- 3. Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Obbligo per le emittenti nazionali di rivolgersi ad un'impresa nazionale per la realizzazione dei loro programmi radiofonici e televisivi — Inammissibilità — Giustificazione — Conservazione del pluralismo nel settore audiovisivo — Insussistenza
(Trattato CEE, art. 59)*

4. *Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Requisiti che riguardano la struttura degli enti stranieri che operano nel settore audiovisivo — Giustificazione per esigenze di interesse generale — Insussistenza*
(Trattato CEE, art. 59)
5. *Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Limitazione della ritrasmissione di messaggi pubblicitari contenuti in programmi radiofonici o televisivi provenienti da altri Stati membri — Giustificazione per esigenze di interesse generale — Presupposti*
(Trattato CEE, art. 59)
6. *Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Limitazione della ritrasmissione di messaggi pubblicitari contenuti in programmi radiofonici o televisivi provenienti da altri Stati membri*
(Trattato CEE, art. 59)

1. La soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità, prescritta dall'art. 59, primo comma, del Trattato, implica in primo luogo l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore a causa della sua cittadinanza o perché stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione viene fornita.

Normative nazionali che non si applicano indistintamente alle prestazioni di servizi di qualsiasi origine sono compatibili con il diritto comunitario solo se possono rientrare in una deroga espressamente contemplata, come l'art. 56 del Trattato, che non può essere invocato per perseguire scopi di natura economica.

In mancanza di armonizzazione delle norme in materia di servizi, e anche di un regime di equivalenza, la libertà garantita dal Trattato in questo settore può essere limitata, in secondo luogo, dall'applicazione di normative nazionali, concernenti chiunque sia stabilito sul territorio nazio-

nale, ai prestatori stabiliti sul territorio di un altro Stato membro che già debbono soddisfare i requisiti della normativa di tale Stato. Siffatti limiti rientrano nel divieto di cui all'art. 59 qualora l'applicazione della legge nazionale ai prestatori stranieri non sia giustificata da esigenze imperative connesse all'interesse generale, ovvero quando le esigenze sottese a detta normativa già siano tutelate dalle norme imposte ai prestatori nello Stato membro in cui sono stabiliti.

Infine, l'applicazione delle normative nazionali ai prestatori stabiliti in altri Stati membri deve essere atta a garantire il conseguimento dello scopo con esse perseguito e non può eccedere quanto necessario a tal fine; occorre pertanto che lo stesso risultato non possa essere ottenuto mediante provvedimenti meno incisivi.

2. Una politica culturale volta alla tutela della libertà d'espressione delle diverse componenti sociali, culturali, religiose o filosofiche esistenti in uno Stato membro

può costituire un'esigenza imperativa di interesse generale che giustifichi una restrizione alla libera prestazione dei servizi.

gettivamente necessaria per tutelare l'interesse generale rappresentato dal mantenimento di un sistema radiotelevisivo nazionale che garantisce il pluralismo.

3. Obbligando gli enti che fruiscono di tempi di trasmissione sulla rete radiotelevisiva nazionale a spendere presso una determinata impresa nazionale tutti gli importi messi a loro disposizione per la realizzazione di programmi radio nonché una percentuale fissata con decreto per la realizzazione di programmi televisivi, uno Stato membro trasgredisce gli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 59 del Trattato.

Pur rientrando, infatti, in una politica culturale rivolta alla tutela della libertà di espressione delle diverse componenti sociali, culturali, religiose o filosofiche della società garantendo la sopravvivenza di un'impresa che pone a loro disposizione mezzi tecnici, un obbligo del genere eccede lo scopo che si prefigge, in quanto il pluralismo nel settore audiovisivo di uno Stato membro non sarebbe affatto compromesso dalla facoltà offerta agli enti nazionali che operano nel settore di rivolgersi ai prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri.

4. L'imposizione di requisiti che incidono sulla struttura degli enti radiotelevisivi stranieri non può essere considerata og-

5. Restrizioni alla trasmissione di messaggi pubblicitari possono essere imposte per perseguire un interesse generale, cioè tutelare il consumatore contro gli eccessi della pubblicità commerciale o, in un'ottica di politica culturale, garantire un certo livello qualitativo dei programmi. Tuttavia, qualora restrizioni del genere riguardino solo i messaggi pubblicitari specificamente rivolti al pubblico nazionale, esse non sono giustificate da esigenze imperative connesse all'interesse generale in quanto volte a limitare la concorrenza cui è soggetto da parte di operatori stranieri un ente nazionale che detiene il monopolio per la diffusione di detti messaggi pubblicitari.
6. Vietando agli esercenti di reti di distribuzione via cavo stabiliti sul proprio territorio di diffondere programmi radiofonici o televisivi contenenti messaggi pubblicitari specificamente rivolti al pubblico nazionale e trasmessi da un ente radiotelevisivo stabilito sul territorio di un altro Stato membro, qualora non siano soddisfatti determinati requisiti relativi alla struttura di tali enti o inerenti a messaggi pubblicitari contenuti nei loro programmi e rivolti al pubblico nazionale, uno Stato membro trasgredisce gli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 59 del Trattato.